

DELIBERAZIONE 20 FEBBRAIO 2014
62/2014/S/EEL

AVVIO DI UN PROCEDIMENTO PER L'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI E PRESCRITTIVI NEI CONFRONTI DI ACEA DISTRIBUZIONE S.P.A. PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI MESSA IN SERVIZIO E LETTURA DEI MISURATORI ELETTRONICI DI ENERGIA ELETTRICA DI BASSA TENSIONE

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
ED IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 20 febbraio 2014

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito : legge 698/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- l'articolo 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici (di seguito: direttiva 2006/32/CE);
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 recante "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE";
- la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica (di seguito: direttiva 2012/27/UE);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ora Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (di seguito: Autorità) per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007 approvato con deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIT 2004-2007);
- la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2006, n. 292/06 e relativi allegati, come successivamente modificati ed integrati (di seguito: deliberazione 292/06);

- il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, approvato con deliberazione dell’Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIV);
- la deliberazione dell’Autorità 26 settembre 2007, n. 235/07, recante “Direttive per la messa in servizio dei misuratori elettronici e dei sistemi di telegestione di cui alla deliberazione 18 dicembre 2006, n. 292/06, e per l’introduzione di indicatori di prestazione e di grado di utilizzo dei sistemi di telegestione”;
- il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011, approvato con deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIT 2008-2011);
- la deliberazione dell’Autorità 9 maggio 2008, ARG/elt 56/08, recante “Disposizioni in materia di applicazione delle condizioni economiche del servizio di maggior tutela (corrispettivi PED), di obblighi di registrazione e di messa a disposizione dei dati di prelievo e conseguente adeguamento di TIV e TILP”;
- il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione del servizio di misura dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015, approvato con deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIME);
- la deliberazione dell’Autorità 20 dicembre 2012, 562/2012/R/eel;
- l’allegato A alla deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante “Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell’Autorità 30 maggio 2013, 226/2013/A (di seguito: deliberazione 226/2013/A).

CONSIDERATO CHE:

- l’art. 13, della direttiva 2006/32/CE, ora ribadito dall’art. 9, della direttiva 2012/27/UE, prevede che gli Stati membri provvedano affinché i clienti finali di energia elettrica, gas naturale, teleriscaldamento e/o raffreddamento e acqua calda per uso domestico ricevano *“a prezzi concorrenziali contatori individuali che riflettano con precisione il loro consumo effettivo e forniscano informazioni sul tempo effettivo d’uso”*;
- in ottemperanza alla direttiva di cui all’alinea precedente l’Autorità ha adottato la deliberazione 292/06, recante *“Direttive per l’installazione di misuratori elettronici di energia elettrica predisposti per la telegestione per i punti di prelievo in bassa tensione”*;
- l’art. 8bis dell’Allegato A della citata deliberazione prevede l’obbligo di ogni soggetto responsabile del servizio di misura (e, dunque, di ogni impresa distributrice ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a), del TIT 2004-2007, successivamente dell’art. 21, comma 1, lettera a), del TIT 2008-2011 e attualmente dell’art. 4, comma 1, lettera a), del TIME) di rendere *“disponibili*

- alle funzioni di telegestione e di telettura*” (c.d. messa in servizio) un numero di misuratori elettronici, conformi ai requisiti ivi prescritti, entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello indicato per la loro installazione di cui al precedente art. 8, “in percentuali uguali”; pertanto le imprese distributrici hanno sei mesi di tempo (dalla scadenza del termine fissato per l’attività di installazione) per mettere in servizio i misuratori installati;
- in particolare, per i punti di prelievo con potenza disponibile inferiore o uguale a 55 kW:
 - l’art. 8, comma 1, lett. a), punto iv) dell’Allegato A della deliberazione 292/06, stabilisce l’obbligo di installazione di misuratori elettronici sul 95% dei detti punti, entro il 31 dicembre 2011;
 - l’art. 8 bis dell’Allegato A della deliberazione 292/06 prevede l’obbligo di messa in servizio dei misuratori elettronici sul 95% dei detti punti, entro il 30 giugno 2012;
 - l’art. 9bis dell’Allegato A della deliberazione 292/06 stabilisce alcuni “*indicatori di prestazione del sistema di telegestione*”;
 - tra questi, la Tabella 1 del suddetto allegato prevede che, con riferimento ai misuratori in servizio al 1 gennaio di ogni anno, venga comunicato il “*numero di misuratori con numero di letture andate a buon fine uguale a 0*” e il “*numero di misuratori con numero di letture andate a buon fine inferiore o uguale a S*”, dove S è una “*Soglia*” determinata dall’Autorità pari alla metà del numero annuo di letture programmate;
 - ai sensi dell’art. 10, comma 1 e 5, dell’allegato A alla deliberazione 292/06, le imprese distributrici entro il 31 luglio di ogni anno devono comunicare all’Autorità, tra l’altro, il numero totale di punti di prelievo in bassa tensione dotati di misuratori elettronici effettivamente messi in servizio ai sensi dell’articolo 8bis e gli indicatori di prestazione del sistema di telegestione di cui all’art. 9bis citati;
 - ai fini dell’attività di raccolta delle misure dell’energia elettrica registrate dai misuratori elettronici, ai sensi degli artt. 18, comma 1, e 19, comma 7, del TIV nel testo valido fino al 18 luglio 2012 e degli artt. 34, comma 1, e 35, comma 1, del TIV nel testo valido dal 19 luglio 2012, le imprese distributrici devono raccogliere le misure registrate dai misuratori elettronici dalle medesime programmati in modo tale da registrare (anche) i dati di misura relativi alle ore 24:00 dell’ultimo giorno di ciascun mese;
 - tali obblighi sono stati ribaditi dagli artt. 6, comma 2, e 7bis, comma 1, del TIME.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con lettera 25 luglio 2013, prot. n. 0026195, gli uffici dell’Autorità hanno chiesto ad Acea Distribuzione S.p.A. (di seguito: Acea D. o società) di trasmettere le informazioni in materia di telegestione dei misuratori elettronici di bassa tensione di cui all’art. 10, comma 1 e 5, dell’Allegato A della deliberazione 292/06;
- con nota 11 settembre 2013 (prot. Autorità n. 0029651) la società ha inviato i dati richiesti;

- successivamente, con lettera 22 ottobre 2013, prot. n. 0033986, gli uffici dell’Autorità hanno chiesto dei chiarimenti che Acea D. ha trasmesso in data 18 novembre 2013 (prot. Autorità n. 0036885 del 20 novembre 2013);
- dai dati trasmessi dalla società risulta che:
 - a) al 30 giugno 2013 sono stati messi in servizio 1.448.642 misuratori elettronici presso punti di prelievo in bassa tensione con potenza disponibile inferiore o uguale a 55 kW, su un totale di 1.611.369 punti di prelievo della predetta potenza attivi al 31 dicembre 2012, dunque l’89,9%; ciò è in contrasto con l’art. 8bis dell’Allegato A della deliberazione 292/06 che impone all’impresa distributrice di metterne in servizio il 95%;
 - b) più della metà dei misuratori elettronici in servizio (al 1 gennaio 2012) hanno una frequenza di lettura bimestrale, in violazione dell’obbligo di lettura mensile previsto per tutti i misuratori elettronici messi in servizio, in base agli artt. 18, comma 1, e 19, comma 7, del TIV nel testo valido fino al 18 luglio 2012, agli artt. 34, comma 1, e 35, comma 1, del TIV nel testo valido dal 19 luglio 2012 e agli artt. 6, comma 2, e 7bis, comma 1, del TIME in vigore dal 1 gennaio 2013.

CONSIDERATO, ALTRESI’, CHE:

- i misuratori elettronici in bassa tensione in servizio (al 1 gennaio 2012):
 - i. con numero di letture andate a buon fine uguale a zero - cioè con nessun dato di misura acquisito durante l’anno di riferimento - sono 227.063 pari a circa il 16% (dei misuratori elettronici in bassa tensione in servizio al 1 gennaio 2012);
 - ii. con numero di letture andate a buon fine inferiore o uguale alla metà delle letture effettuate nell’anno (cioè uguale o inferiore a S, soglia predeterminata dall’Autorità) sono 289.426 pari a circa il 20% (dei misuratori elettronici in bassa tensione in servizio al 1 gennaio 2012);
- tali percentuali di insuccesso, per quanto riconducibili a meri indicatori di prestazione, risultano tuttavia troppo elevate e quindi sintomatiche di una inefficienza del sistema di telegestione della società, anche in considerazione del fatto che detto sistema dovrebbe ormai aver ampiamente superato la fase di avviamento ed essere a regime.

RITENUTO CHE:

- gli elementi acquisiti costituiscono presupposto per l’avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti di Acea Distribuzione S.p.A. ai sensi dell’art. 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.

RITENUTO, INOLTRE, CHE:

- dagli elementi acquisiti non risulta che le condotte contestate siano cessate, con conseguente perdurante lesione dei diritti degli utenti;
- quanto sopra costituisce presupposto per l’avvio di un procedimento per l’adozione di provvedimenti prescrittivi ai sensi dell’art. 2, comma 20, lettera d), della legge 481/95

DELIBERA

1. di avviare un procedimento nei confronti di Acea Distribuzione S.p.A. per:
 - a. accertare la violazione dell'art. 8 bis, dell'allegato A della deliberazione 292/06, come successivamente modificato e integrato e degli artt. 18, comma 1 e 19, comma 7, del TIV nel testo valido fino al 18 luglio 2012, degli artt. 34, comma 1 e 35, comma 1, del TIV nel testo valido dal 19 luglio 2012 e degli artt. 6, comma 2 e 7bis, comma 1, del TIME in vigore dal 1 gennaio 2013, come successivamente modificati e integrati ed irrogare sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;
 - b. adottare i necessari provvedimenti, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 481/95;
2. di nominare, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. h) e dell'art. 13, comma 3, lett. b) dell'Allegato A, del punto 3.4, dell'Allegato B e dell'Allegato C alla deliberazione 226/2013/A, quale responsabile del procedimento, il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni;
3. di fissare in 150 (centocinquanta) giorni, decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento, il termine di durata dell'istruttoria;
4. di fissare in 90 (novanta) giorni, decorrenti dal termine dell'istruttoria fissato ai sensi del precedente punto 3, il termine per l'adozione del provvedimento finale;
5. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'art. 8, dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Sanzioni e Impegni;
6. di avvisare che il destinatario della presente deliberazione, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica della stessa, può presentare, al Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 45, del decreto legislativo 93/11 e dell'art. 16, della deliberazione 243/2012/E/com, impegni utili al più efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle disposizioni che si assumono violate;
7. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a Acea Distribuzione S.p.A., Piazzale Ostiense n. 2, 00154 Roma e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

20 febbraio 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni